



**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITÀ 3**

N.18-751/2018

S. P. n. 42 del "Santuario di Belmonte" dal km. 13+200 al km. 13+300

Regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito degli eventi atmosferici di forte intensità dei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2018 si è riscontrato un peggioramento delle condizioni di stabilità della frana, del versante posto a monte della S.P. 42 del "Santuario di Belmonte", verificatasi in data 25.11.2016;
- con ordinanza n° 1/2018 del 09/01/2018 il Sindaco del Comune di Prascorsano ha ordinato al Sig. Giampiero ANSELMO, residente in Prascorsano in Via Villa 59/ bis, in qualità di proprietario del tratto oggetto di intervento, l'immediata esecuzione delle lavorazioni di messa in sicurezza del corpo frana.
- Per permettere l'esecuzione delle opere sopra indicate, si rende necessaria la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli, lungo il tratto stradale della S.P. n. 42 del "Santuario di Belmonte" dal km. 13+200 al km. 13+300 nel territorio del Comune di Prascorsano, dal giorno 16/01/2018 sino al termine delle opere.
- Committente: Sig. Giampiero ANSELMO, via Villa 59/bis, Prascorsano;
- I lavori saranno eseguiti dalla ditta: Scaviter Morletto s.r.l. con sede legale in C.so Ferrucci 46, Torino.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli, lungo il tratto stradale della S.P. n. 42 del "Santuario di Belmonte" dal km. 13+200 al km. 13+300, dal giorno 16/01/2018 sino al termine delle lavorazioni.

Visto l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 04/03/2013, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa 8 geom. Giuseppe Vaccarone;

Visto l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs 30/03/2001, n. 165;



Visto l'art. 1 c. 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 42 del "Santuario di Belmonte" dal km. 13+200 al km. 13+300 la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, del limite di velocità a 30 km/h e del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli, dal giorno 16/01/2018 sino al termine delle lavorazioni di messa in sicurezza del versante.

- Committente: Sig. Giampiero ANSELMO, via Villa 59/bis, Prascorsano
- la ditta esecutrice dei lavori: Scaviter Morletto s.r.l. con sede legale in C.so Ferrucci 46, Torino.

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalemento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 04/03/2013, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questo Servizio Viabilità 3 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs 30/04/1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 16/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 3

Dott. Ing. Matteo TIZZANI

Firmata in originale